



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI,
DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI

UFFICIO I

DETERMINA A CONTRARRE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO l'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale le amministrazioni statali centrali sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale le amministrazioni statali centrali sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO l'art. 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”, il quale dispone che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;

VISTA la circolare congiunta del 25 agosto 2015 del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la quale ribadisce l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni statali di approvvigionarsi per il tramite di Consip S.p.A.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014 recante “*Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e*

2014/25/UE *sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;

VISTO l'art. 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante modifiche anche all'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 del 30 ottobre 2019 che ha modificato la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione nei settori ordinari aggiornando le soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO l'art. 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (decreto Semplificazioni)*, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, il quale detta la disciplina sostitutiva, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per le procedure di gara indette entro il 30 giugno 2023 in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria;

VISTO l'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in forza del quale *“L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità”*;

VISTO l'art. 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale *“per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione”*;

VISTO le Linee guida A.N.AC. n. 3, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”*, approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

VISTO l'art. 36, comma 1, del d. lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 8, comma 5, lett. 0a-bis della l. 120/2020, secondo cui *“L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50”*;

VISTO l'art. 36, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in forza del quale *“Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini*

di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies si applica la disposizione transitoria ivi prevista”;

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno, n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2., 2.3 e 5.2.6;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) della predett l. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a2), punto 2.1, del d.l. 77/2021, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016 mediante “*affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro*”;

VISTA la Determinazione del Direttore generale della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali del 10 settembre 2021 (prot. n. 101618) con cui l'ing. Annalilia FERRIGNO è stata delegata alla firma degli atti di competenza dell'Ufficio I della medesima Direzione a decorrere dalla data della medesima determinazione;

VISTA la Determina del Direttore generale del 10 dicembre 2020 (prot. n. 130315), con cui l'ing. Annalilia FERRIGNO è stata delegata, salvo che per le spese direttamente disposte dallo stesso Direttore generale, alla gestione fra l'altro del capitolo/piano gestionale n. 1248/23;

VISTA la nota prot. n. 116926 del 15 ottobre 2021 con cui l'Ufficio I della Direzione del personale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ha richiesto un servizio di interpretariato L.I.S. per le esigenze istituzionali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nell'ambito del Ciclo “Il MEF per le persone – II Edizione” 2021;

VISTO che nella richiamata nota l'Ufficio I della Direzione del personale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi ha comunicato la necessità usufruire del servizio di interpretariato L.I.S. per stimati n. 5 eventi, per 15 mesi, da ottobre 2021 a dicembre 2022;

CONSIDERATO che dall'istruttoria effettuata dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi il valore stimato del servizio di interpretariato è pari a € 2.750,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che il predetto valore ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'operatore economico non essendo prevista alcuna quantità minima garantita di servizio, né è possibile *ex ante* determinare, alla luce del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19, il numero di eventi che si svolgeranno in presenza e il numero di eventi che, in alternativa, si svolgeranno da remoto;

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in capo alla dirigenza competente ad adottare il presente provvedimento non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da impedirne l'adozione;

VISTE le previsioni di bilancio per il triennio 2021-2023 sul capitolo di spesa/piani gestionali n. 1248/23;

RILEVATO che, in ragione del valore dell'affidamento in oggetto, si intende procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a2), punto 2.1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, mediante Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con l'operatore economico ritenuto più adeguato dall'Amministrazione sulla base del fabbisogno e delle caratteristiche del servizio;

RILEVATO che alla data di adozione del presente provvedimento non esiste la possibilità di avvalersi di Convenzioni attive messe a disposizione da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto il servizio di che trattasi;

PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. Z94337A666;

DETERMINA

- di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a2), punto 2.1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, del servizio di interpretariato L.I.S. per le esigenze istituzionali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
- di affidare il servizio in oggetto mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione all'operatore economico, iscritto e abilitato al Bando M.e.P.A. "*Servizi*" – Categoria Merceologica "*Servizi Commerciali Vari*" - Sottocategoria Merceologica "*Servizi di Interpretariato e/o Traduzione*", che sarà ritenuto più adeguato sulla base del fabbisogno e delle caratteristiche del servizio, con esperienza pregresse a quelle oggetto di affidamento e individuato dall'Amministrazione nel rispetto del principio di rotazione;
- che il servizio di interpretariato L.I.S. dovrà essere svolto nel periodo decorrente dal 28 ottobre 2021 al 31 dicembre 2022, per un numero stimato di eventi pari a 5;
- che il valore complessivo stimato dell'affidamento è pari a 2.750,00 euro, IVA esclusa;
- di nominare Responsabile unico del procedimento la dr.ssa Claudia Idolo, funzionario amministrativo dell'Ufficio I della Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
- che il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata in modalità elettronica in seguito all'esito positivo delle verifiche sul possesso, in capo al contraente, dei requisiti normativamente previsti;
- di stabilire che l'Amministrazione si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare o annullare il relativo procedimento, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti dagli operatori economici interpellati;
- di procedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo di committente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella Sezione "Amministrazione Trasparente – "Bandi di Gara e Contratti" con applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 15 ottobre 2021

IL DIRIGENTE
Ing. Annalilia Ferrigno